



Ministero della Salute

Direzione Generale della Programmazione
Sanitaria - Ufficio 8°

Ministero della Salute

DGPROGS

0019692-P-02/10/2020



Ai Referenti regionali alla Mobilità Sanitaria
Transfrontaliera

Ai Referenti della Provincia Autonoma di
Trento alla Mobilità Sanitaria Transfrontaliera

Ai Referenti della Provincia Autonoma di
Bolzano alla Mobilità Sanitaria Transfrontaliera

Oggetto: Quale assistenza sanitaria dare ai cittadini britannici ed italiani presenti, rispettivamente, in Italia e nel Regno unito a partire dall' 1.01.2021 in conseguenza del verificarsi dello scenario di una Brexit "no deal" alla luce delle vigenti disposizioni contenute nell'Accordo di Recesso.

Con riferimento all'oggetto, lo scrivente desidera dissipare possibili incertezze ed equivoci relativamente a ciò che accadrà - dopo il periodo transitorio - al diritto d'assistenza sanitaria dei cittadini britannici in Italia ed italiani nel Regno unito nel malaugurato caso che si concretizzi lo scenario di una Brexit senza nuovo accordo di partenariato (c.d "no deal").

L'iniziativa chiarificatrice di quest'Ufficio discende dalla circostanza che sempre più frequenti sono le segnalazioni di persone, italiani e britannici, che lamentano di essere stati informati dalle istituzioni sanitarie - da cui ricevono assistenza nello Stato ospitante - che dal prossimo anno non sarà più garantita loro ed ai familiari copertura o addirittura che hanno subito la cancellazione dei propri attestati di diritto; i quali sono stati riemessi, ma con una validità che termina al 31/12/2020, che non verranno dunque rinnovati.

Al riguardo, si rappresenta che tale pratica non è in linea con quanto prevede l'Accordo di Recesso concluso tra UE ed UK il 12 novembre 2019 (all. 1), approvato dal Parlamento europeo il 29 gennaio 2020, su cui il Governo italiano, su apposito link a cui si rinvia ha diramato esaurienti indicazioni applicative¹.

¹ <http://www.governo.it/it/approfondimento/diritti-dei-cittadini-caso-di-ratifica-dell-accordo-di-recesso-entro-il-31-gennaio>

Nello specifico, per quanto d'interesse, si attira l'attenzione sui seguenti articoli del suindicato **Accordo di recesso**.

In primo luogo l'**art. 185** il quale prevede che **alcune sue disposizioni si applicheranno anche per il periodo successivo al 31/12/2020**.

Pertanto la pratica amministrativa da seguire, **a partire dall'1.01.2021**, in virtù del citato Accordo di recesso è la seguente:

- Per i **cittadini britannici iscritti all'anagrafe italiana** una volta terminato il periodo transitorio l'Italia garantirà la tutela dei **diritti acquisiti** sulla base di una **procedura dichiarativa** ai sensi dell'**art. 18.4** dell'accordo di recesso ("Rilascio dei documenti di soggiorno") e alle condizioni di cui all'**art. 19** dell'accordo (Rilascio di documenti durante il periodo di transizione). L'iscrizione all'anagrafe italiana entro il 31/12/2020 e le disposizioni dell'accordo di recesso (si veda in particolare l'**art. 30** sui diritti di sicurezza sociale) consentiranno di **continuare a godere dei diritti** previsti da tale accordo.

- Per i **cittadini italiani residenti nel Regno unito**, ai sensi dell'**art. 18.1** dell'accordo di recesso è previsto un "**EU Settlement Scheme**"² finalizzato ad ottenere, **su domanda dell'interessato**, lo status di residente; quest'ultimo, in relazione alla durata della precedente presenza in UK, potrà essere il **Pre-Settled Status** od il **Settled Status**.

Tutto ciò premesso, si invitano i referenti in indirizzo a rappresentare alle rispettive ASL l'esigenza d'uniformare le loro procedure alle suindicate disposizioni dell'Accordo di recesso, in modo che diano ai cittadini di loro pertinenza (britannici in Italia ed italiani nel Regno unito e relativi familiari) il necessario supporto ed appropriate informazioni. Infine, nei casi in cui si siano verificate pratiche amministrative difformi da quanto prevede l'Accordo di Recesso, si richiede a codesti referenti di esortare le ASL di propria competenza a porvi rimedio con ogni consentita urgenza.

La presente è trasmessa unicamente per posta elettronica.

Roma,


IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dott. Alessio Nardini)

All. 1 (Accordo di Recesso)

² Per approfondimenti sulle **condizioni, termini e modalità di presentazione di tale domanda** all'**Home Office** al fine di ottenere il requisito di continuare a stare legalmente nel Regno unito, si rinvia al pertinente link del governo britannico (<https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families>).